



Dalla Segreteria Nazionale

SPECIALE ART. 54 D.L. 1092/73

I RISULTATI DEL SIAP PER UNA PREVIDENZA PIU' EQUA PER I POLIZIOTTI

Analisi del nuovo testo dell'art. 54 D.L. 1092/73

(Testo inserito del Disegno di Legge di Bilancio 2022 - presentato dal Governo e in attesa dell'approvazione parlamentare, testo migliorato grazie all'impegno messo in campo del SIAP anche grazie all'imponente contenzioso giudiziario aperto a tutela di tutti i colleghi interessati)

Stesura elaborata con i consulenti Legali che a diverso titolo collaborano con la Segreteria Nazionale del Siap

L'itinerario per l'approvazione definitiva

In data 28 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge del Bilancio di Previsione per il 2022 ed il successivo giorno 30, il suo testo, composto da 185 articoli, è stato inviato alle istituzioni dell'Unione Europea per i rispettivi pareri. Nello stesso frangente, il testo del Disegno di Legge è stato inviato alle varie Commissioni Parlamentari, che istruiranno il dibattito parlamentare, in cui si provvederà al suo esame ed agli emendamenti del caso (nell'ordine delle centinaia), raccolti in una Nota di Variazione, concordata fra le forze politiche: in tal modo, si verrà a formare il consueto Maxi-emendamento costituito da un solo articolo con varie centinaia di commi, che dovrà essere convertito in legge entro il 31.12.2021, probabilmente in unica sessione atteso che, potrebbe essere posta la fiducia da parte governo.

Le Novità per il Comparto Difesa e Sicurezza

relativamente al Comparto Difesa e Sicurezza, il Disegno di legge ha riservato due articoli:

A) l'art 26, che prevede la costituzione per l'intero comparto (Forze Armate, di Polizia e VVFF) di un fondo (20,40 e 60 milioni rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024) sulla cui precisa destinazione si attende un chiarimento sia sulla "compensazione della perequazione rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici" sia sulle "Misure integrative delle forme pensionistiche complementari";

B) L'art. 27, di cui riportiamo, qui a seguire, sia la rubrica che il testo:

Art. 27

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 46.764.831 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.595 euro per l'anno 2026, 46.901.974 euro, per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 49.927.172 per l'anno 2029, 54.721.615 per l'anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante...».

Gli effetti giuridici dell'art. 27

Con l'art. 27, il Legislatore, attuando un ulteriore passo in avanti nel percorso di armonizzazione previdenziale per il Comparto Difesa e Sicurezza (Legge 335/1995 e D.Lgs. 165/1997) nonché nella disciplina attuativa in materia di specificità già prevista dallo Art. 19 della Legge 4.11.2010 nr. 183, dovrebbe venire a sanare un grave vulnus discriminatorio, riguardante l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/73, sino ad oggi consumato in danno delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, vale a dire Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.

Ma, qualora l'attuale Disegno di Legge fosse confermato nel testo attuale, non si può non rilevare come ci trovi innanzi ad un successo parziale, in quanto la natura dell'art. 27 in questione è autorevolmente individuata quale norma dispositiva e non interpretativa, con la conseguenza, non certamente vantaggiosa, che disporrebbe solo dal momento della sua vigenza in poi, limitandosi ad estendere l'applicazione dell'art. 54 al personale quasi esclusivamente ancora in servizio e lasciando, quindi, immutata la situazione pregiudizievole dei nostri colleghi già pensionati.

Ricordiamo che la normativa vigente, monca di riferimenti e indicazioni sulla equiparazione dei trattamenti pensionistici riservati alle due Forze di Polizia civili, tende ingiustamente ad escludere la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria dall'applicabilità dell'art. 54, con la ratifica nefasta sancita dall'INPS con la propria circolare del 14 luglio scorso, e come noto, sull'argomento, il SIAP ha messo in atto un imponente contenzioso giudiziario avendo già depositato presso le Corti dei Conti della Liguria del Piemonte e della Sicilia altrettanti ricorsi collettivi, finalizzati all'ottenimento degli stessi diritti riconosciuti ai militari nei confronti dei poliziotti ricorrenti.

Dalla disciplina che si ricava dalla attuale formulazione dell'art. 27 (salvo che il testo non venga modificato sulla base delle nostre legittime rivendicazioni nell'ambito delle attività in Commissione Parlamentare) si possono trarre le seguenti conclusioni:

1°) L'aliquota del 2,44% (Stabilita dalle Sentenze SSRR nr. 1 e 12 del 2021) verrà applicata per il calcolo della pensione in quota retributiva al 31.12.1995, a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria che andranno in pensione dal 1.1.2021 (Previsione dell'entrata in vigore della Legge come stabilito dall'art. 185 del Disegno di Legge);

2°) Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria che sono stati collocati in pensione entro il 31.12.2020, vedranno calcolata la loro quota retributiva maturata al 31.12.1995, con la disciplina prevista per il personale civile e quindi con il coefficiente del 2,33%

3°) Non è prevista alcuna retroattività fatta salva la decorrenza della legge dal 1.1.2021.

Art. 54

Il Nuovo quadro sistematico generale per i pensionati

Con l'entrata in vigore dell'art.27 nella sua attuale formulazione l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/73 al Comparto Difesa, Sicurezza e Categorie equiparate, rimane, per quanto riguarda il personale in quiescenza, ancora non coordinato e disarmonico, in quanto la richiamata Circolare attuativa 107 dell'INPS non risulta in sintonia con la restante normativa vigente ed in particolare con l'art.19 della Legge n. 183/2010.

Si riepiloga qui di seguito la situazione complessiva del Comparto Previdenziale:

Categoria degli Over 15 (cioè +15 -18)

Alla categoria di ex appartenenti al Comparto Difesa ed equiparati si applica, alle anzianità di servizio maturate in quota retributiva al 31.12.1995, il coefficiente del 2,44% stabilito dalla Sentenza 1/2021 SS.UU. Corte Conti.

L'INPS ha assicurato con la Circolare 107 di adeguarsi alla sentenza delle SS.UU. Però **la circolare quando esclude Polizia di Stato e Penitenziaria** e non cita neppure, come categorie beneficiarie, l'ex Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo dei Vigili del Fuoco che sono inequivocabilmente equiparate ex lege ai militari.

Inoltre, non sono precisati i termini in cui si procederà al ricalcolo delle pensioni ed alla corresponsione degli arretrati.

Categoria degli Under 15 (cioè da 1 anno a 15 - un giorno)

Alla predetta categoria di ex appartenenti al Comparto Difesa ed equiparati si applica, per le anzianità di servizio maturate in quota retributiva al 31.12.1995, il Coefficiente del 2,44% stabilito dalle Sentenze 1/2021 e 12/2021 delle SS.UU.

L'INPS non ha ancora precisato come intende adeguarsi alla sentenza delle SS.UU., determinando la necessità di richiedere il ricalcolo pensionistico comprensivo degli arretrati da parte degli interessati che dovranno diffidare in tal senso l'Ente previdenziale, per interrompere la prescrizione.

Anche in questo caso rimangono esclusi gli ex appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria.

Categoria Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria

Allo stato attuale il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, collocato in pensione entro il 31.12.2020, non ha diritto all'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/73, per cui la loro pensione verrebbe calcolata, per le anzianità di servizio maturate al 31.12.1995 in quota retributiva, con applicazione del coefficiente del 2,33%.

Mentre, se entrerà in vigore il citato art. 27 così formulato, il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria in pensione dal 1.1.2021 in poi, avrà diritto all'applicazione del coefficiente del 2,44% per la valorizzazione delle anzianità di servizio maturate in quota retributiva al 31.12.1995.

SIAP-Inform@**N. 23**
dell'8 Novembre 2021**Direttore Responsabile**
Giuseppe Tiani**Responsabile
di redazione**
Loredana Leopizzi**Redazione**
Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso**Collaboratori**
Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5Siti web - Informazione on line
www.siap-polizia.orgAutorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Dall'analisi del contenuto del nuovo testo dell'art.54 D.L. 1092/73 (in fase di approvazione) pur emergendo chiaramente il grande risultato ottenuto dal SIAP, emerge l'esigenza di continuare la nostra battaglia per riuscire ad estenderne l'efficacia anche retroattivamente e quindi anche a favore di coloro che sono e saranno collocati in pensione entro il 31.12.2020

Mentre il Siap continua a spendersi senza sosta per i diritti dei poliziotti in servizio ed in quiescenza, ci sono improvvisati e grigi personaggi, che si fregiano impropriamente della funzione sindacale mascherati da sigle vuote di contenuti e organizzazione, i quali diffondono false ed infondate notizie che occorre chiarire con fermezza:

COLLEGHE E COLLEGHI, non risulta in nessun provvedimento normativo, e non ci risultano ipotesi di aumento dell'età anagrafica obbligatoria oltre i 60 anni per la pensione di vecchiaia dei poliziotti, si stratta semplicemente di terrorismo sindacale di coloro i quali non avendo argomenti, copiano male i comunicati dei sindacati che sono impegnati h24 e tutto l'anno nel rappresentare e tutelare i colleghi e le colleghe.

SCEGLI SIAP**AL FIANCO DEI POLIZIOTTI****SEMPRE**